



Direzione Sanità

Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

sanita.pubblica@regione.piemonte.it

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*) "metadati riportati
nella segnatura informatica di protocollo"

Classificazione: 14.140.10.4/A14000.60/2014C/A14000

Allegati:

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
LORO SEDI
LORO INDIRIZZI

E, p.c.

Agli Ordini dei Medici Veterinari delle province piemontesi
LORO SEDI
LORO INDIRIZZI

Alle Associazioni agricole
LORO SEDI
LORO INDIRIZZI

Al Ministero della salute
DGSAF - Ufficio 3
dgsa@postacert.sanita.it

AI CESME
c/o IZS dell'Abruzzo e del Molise
protocollo@pec.izs.it

All'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
izsto@legalmail.it

Alle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 8 – Movimentazioni tra territori del nord Italia con lo stesso status sanitario.

Stante l'attuale situazione epidemiologica nei confronti della Bluetongue, sierotipo 8 (BTV8), caratterizzata dalla evidente circolazione virale nelle popolazioni ovina e bovina in diversi territori del Nord Italia,

nelle more di attuare un protocollo di vaccinazione condiviso, secondo esigenze e modalità locali,

tenuto conto che le misure di controllo devono essere orientate sulla base della situazione epidemiologica, al fine di mettere in atto un'azione coordinata di lotta e prevenzione alla malattia e di garantire le movimentazioni degli animali, anche a tutela del loro benessere e delle modalità di allevamento sostenibili in funzione delle singole tipicità territoriali, nonché di favorire i normali flussi commerciali,

questo Settore, in accordo con la Valle D'Aosta, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e la PA di Trento ritiene opportuno autorizzare, esclusivamente tra le regioni summenzionate, la movimentazione libera, ossia senza test PCR, trattamento con insettorepellenti, di tutti i capi delle specie sensibili alla Bluetongue, ad esclusione di quelli presenti all'interno di focolai clinici, in cui le movimentazioni da vita sono consentite, previo test PCR e limitatamente ai soli capi risultati negativi.

I capi con positività a test PCR, anche pregresse, in assenza di sintomatologia clinica, si potranno movimentare trascorsi 60 giorni dal riscontro della positività, senza ulteriori indagini sugli altri capi dello stabilimento. Prima dei 60 giorni, tali capi possono essere movimentati solo verso un stabilimento di macellazione.

Si considerano inoltre non più necessarie le disposizioni che riportano l'obbligo di trattamento con prodotti insettorepellenti dei capi movimentati verso le fiere organizzate nel territorio regionale, ricordando, in ogni caso, agli operatori, che tali trattamenti sono fortemente consigliati, insieme alla vaccinazione, per ridurre il rischio di contagio.

Si richiama l'obbligo, da parte dei veterinari libero professionisti, di segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL competente, come previsto dal Decreto Legislativo 136/2022 all'articolo 6, comma 1, lettera b) e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, ogni caso eventuale di sintomatologia o mortalità riferibile a Bluetongue, compresi i casi positività diagnostiche.

Si invitano infine gli operatori, a propria tutela, a disporre, ove fattibile, di misure di riduzione del rischio adeguate alla specie ed alla tipologia di stabulazione.

Le misure sopra riportate di applicano con effetto immediato.

Si precisa che rimangono valide le prescrizioni precedentemente impartite per le movimentazioni di capi delle specie sensibili da e verso territori non inclusi nel presente accordo.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono Distinti saluti

Bartolomeo GRIGLIO

*(Firmato elettronicamente mediante annotazione formale
nel sistema di gestione informatica dei documenti)*